



Alle Imprese Iscritte
Loro Sede

Agli Studi di Consulenza
Loro Indirizzo

Lamezia Terme, 11 febbraio 2013

Circolare n. 02/2013

Prot. n°: 034

OGGETTO: Tassazione IRPEF contributo Edilcassa.

In base alle disposizioni vigenti (art. 3 del D.Lgs 314/97 ed alle circolari del Ministero delle Finanze n. 235/E del 1998 e n. 55 del 1999), e in conformità ai chiarimenti da parte della Commissione Nazionale Paritetica (CNCE) per le Casse Edili, al fine di consentire alle imprese gli adempimenti in materia di imposizione fiscale, nella loro qualità di sostituti d'imposta (conguaglio fiscale di fine anno ed assoggettamento ad IRPEF delle retribuzioni per l'anno in corso), comunichiamo che:

- Come di consueto, la quota di contributo "Edilcassa" a carico lavoratore (1/6) non è soggetta a ritenuta fiscale, pertanto va detratta dalla retribuzione imponibile fiscale;
- La quota di contributo "Edilcassa" a carico delle imprese (5/6) è soggetta a ritenuta fiscale.

Si comunica che a decorrere dal periodo di paga di **gennaio 2013**, le imprese dovranno includere nella retribuzione del lavoratore imponibile ai fini delle ritenute fiscali, non solo la parte del contributo versato alla Cassa Edile relativo alle prestazioni assistenziali, ma anche quella concernente le prestazioni sanitarie.

Pertanto, per l'anno 2013, salvo conguaglio, la percentuale complessiva del contributo da assoggettare a ritenuta fiscale è pari allo 0,49%.

Ai fini pratici si prospetta il seguente esempio di calcolo dell'imponibile fiscale:

Retribuzione imponibile (al netto contributi INPS)	€ 1.000,00
Quota contributiva Edilcassa a carico lavoratore (1/6) (0,40% prov. di CZ)	€ 4,00 (da sottrarre)
Quota contributo destinato ad assistenza sociale 0,49%	€ 4,90 (da sommare)
<u>IMPONIBILE FISCALE</u>	€ 1000,90

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e, distintamente salutiamo.

